



CORPO POLIZIA LOCALE
Polizia Stradale
Telefono: 02.9290.501/Fax 02.9290.50.50
Via Neruda n.1/A

Protocollo Generale n. 27433/2020

Oggetto: disciplina della circolazione stradale Area Pedonale di via Roma.

ORDINANZA N° 139/2020

IL COMANDANTE

Premesso che l'art. 7 comma 9 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada dispone che *"I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le **aree pedonali** e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio."*;

Considerato che l'art. 3 comma 1 numero 1) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 prevede e definisce l'istituzione della **"AREA PEDONALE"**;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 504 del 6/06/1989 con la quale veniva istituita la Zona a Traffico Limitato;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/03/2007 avente per oggetto "Approvazione modalità di accesso per ZTL a controllo elettronico" con la quale venivano individuati i varchi ove posizionare le telecamere del sistema elettronico degli accessi della Zona a Traffico Limitato collegate alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale nonché venivano individuate le regole per il rilascio di autorizzazioni per l'accesso alla medesima";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 10/10/2007 avente per oggetto "Modifica delimitazione della Zona a Traffico Limitato a controllo elettronico" con la quale veniva modificata la delimitazione della Zona a Traffico Limitato nell'area di circolazione di via Uboldo nel tratto compreso tra piazza Repubblica e piazza Risorgimento;

Richiamata l'Ordinanza n. 143/2014 protocollo generale n. 35012 del 25/07/2014 avente per oggetto "Regolamentazione della circolazione stradale all'interno della Zona a traffico Limitato";

Preso atto, che attraverso l'istituzione della ZTL l'Amministrazione Comunale ha inteso migliorare il contesto urbano della città riqualificando alcune zone di



particolare valore turistico/ambientale e coltivare il giusto equilibrio tra le aspettative e la restituzione di una dimensione paesaggistica fruibile in assenza di veicoli e dei pericoli ad essi correlati;

Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 110/2020 avente per oggetto "Misure di semplificazione amministrativa relativa alle procedure di rilascio concessioni suolo pubblico provvisorie a seguito dell'emergenza COVID-19: applicazione dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020";

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 11 giugno 2020 è stata espressa la volontà dell'Amministrazione Comunale di realizzare un'Area Pedonale (AP) sperimentale e temporanea, nel tratto di via ROMA compreso tra Piazza Matteotti e via XXV Aprile;

ATTESO che il periodo di vigenza temporanea dell'Area Pedonale sarà utile al fine della valutazione degli effetti sulla viabilità del centro storico cittadino, al fine di eventuale futura decisione di rendere l'area pedonale definitiva;

RITENUTO di poter attuare quanto sopra prevedendo l'istituzione di un'area pedonale sperimentale sulla via ROMA, tratto compreso tra Piazza Matteotti e via XXV Aprile nel periodo dal 12 giugno 2020 al 31 gennaio 2021 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con esclusione dei soli:

- a) veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e Provinciale; delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi Armati dello Stato;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi per la pulizia meccanica della strada;
- d) mezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- e) veicoli di Istituti di Vigilanza privata per i servizi di vigilanza;
- f) velocipedi, anche a pedalata assistita, e veicoli assimilati a tale categoria;
- g) veicoli dei residenti o titolari/gestori degli esercizi del tratto pedonalizzato;
- h) veicoli adibiti a trasporto funebre;
- i) trenini turistici, attrazioni, al seguito di eventi/cortei o altro transito temporaneo previo rilascio di specifica espressa autorizzazione;
- j) altri veicoli autorizzati eccezionalmente e preventivamente dal Comando di Polizia Locale.

Considerata la necessità, a tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità degli utenti della strada, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e nelle strade indicate nel dispositivo della presente ordinanza, anche a mezzo di idonea segnaletica e mediante posa di manufatti a tutela dell'incolumità dei pedoni;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle Norme sulla Circolazione Stradale";



Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, recante "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 30 aprile 1992, n. 285";

ORDINA

- 1) Con decorrenza 12 giugno 2020 al giorno 31 gennaio 2021 dalle ore 00.00 alle ore 24.00, l'istituzione di una "**Area Pedonale**" sperimentale sulla **via ROMA**, tratto compreso tra **Piazza Matteotti** e **via XXV Aprile**;
- 2) Con medesima decorrenza e durata di cui al punto 1) di vietare il transito e la sosta a tutti i veicoli nella via sopra indicata quale "**Area Pedonale**";
- 3) In deroga a quanto indicato al punto 2), di consentire il transito e la sosta nell'Area Pedonale ai veicoli di seguito indicati:
 - a) veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e Provinciale; delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi Armati dello Stato;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi per la pulizia meccanica della strada;
 - d) mezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - e) veicoli di Istituti di Vigilanza privata per i servizi di vigilanza;
 - f) velocipedi, anche a pedalata assistita, e veicoli assimilati a tale categoria;
 - g) veicoli dei residenti o titolari/gestori degli esercizi del tratto pedonalizzato;
 - h) veicoli adibiti a trasporto funebre;
 - i) trenini turistici, attrazioni, al seguito di eventi/cortei o altro transito temporaneo previo rilascio di specifica espressa autorizzazione;
 - j) altri veicoli autorizzati eccezionalmente e preventivamente dal Comando di Polizia Locale, con atto espresso.
- 4) La circolazione del traffico, in detta area pedonale, sia per i velocipedi che per i veicoli a motore autorizzati, dovrà avvenire conformemente alle norme di comportamento di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e comunque alle seguenti condizioni:
 - il conducente del veicolo dovrà procedere a velocità ridotta (passo d'uomo);
 - il conducente del veicolo dovrà procedere con la massima cautela necessaria ad evitare i pedoni, tenendo presente che nella zona indicata i pedoni hanno diritto di precedenza.



DISPONE

Come modalità di attivazione dei permessi per l'accesso alla "Area Pedonale":

1. Per i soli veicoli del punto 3) lettera i) e j) è necessario un'autorizzazione espressa rilasciata dal Comando di Polizia Locale ottenibile previa presentazione dell'istanza presso gli Uffici della Polizia Locale di via Neruda 1/a, ovvero tramite mail polizia.locale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, compilando l'apposita modulistica ed attendendo il rilascio del relativo titolo autorizzativo al transito;
2. Per tutti gli altri veicoli l'accesso è consentito senza presentazione di preventiva richiesta, salvo eventuale facoltà degli organi di polizia stradale di effettuare contestali o successive verifiche circa il possesso del requisito e nell'eventualità irrorare le relative sanzioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, previste della Codice della Strada.

L'Ufficio Tecnico comunale - Servizio Urbanizzazioni Primarie è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante posa di idonea segnaletica e manufatti a protezione dell'Area Pedonale, **quale condizione necessaria all'entrata in vigore della stessa.**

Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle infrastrutture e trasporti (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285) oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 6/12/1971 n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, lì 11 giugno 2020.



IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE
Servizio Sicurezza Locale e Informatica
dott. Silverio Pavese

Il Responsabile del Procedimento:
Vice Commissario di Polizia Locale
Massimo Paris